

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 29 marzo 2017

Sul disegno di legge:

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che con esso il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, già approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento è volto all'introduzione di strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e alla promozione di interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

considerato in particolare che:

- gli articoli da 1 a 3 aprono la sezione I del capo I (dedicato alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana) e riguardano la "sicurezza integrata", definita (articolo 1, comma 2) come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

- la sezione II del capo I, agli articoli 4, 5 e 6, interviene in materia di sicurezza urbana che viene definita quale bene pubblico afferente "alla vivibilità e al decoro delle città" (articolo 4). Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città il provvedimento in esame indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana (articolo 5, in particolare comma 1);

- l'articolo 7 prevede ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte, tra cui quanto disposto dal comma 1-bis, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera, detta disposizioni volte ad incentivare l'apporto dei soggetti privati alle azioni di sicurezza urbana;

- l'articolo 8 reca modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

somministrazione di bevande alcoliche. In caso di inosservanza di tali ordinanze, l'articolo 12 prevede che il Questore possa disporre la sospensione dell'attività;

- il capo II del decreto-legge (articoli da 9 a 18) interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città. In particolare, si prevedono sanzioni per chiunque impedisca l'accesso o la fruizione di infrastrutture di trasporto (articolo 9) o, nel caso di reiterazione della condotta, il divieto di accesso (articolo 10). L'articolo 11 interviene in materia di occupazione arbitrarie di immobili. L'articolo 12-*bis* concerne la sospensione della licenza degli esercizi di vicinato. L'articolo 13 riguarda ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperto al pubblico e di pubblici esercizi. L'articolo 14 è relativo al numero unico europeo 112. L'articolo 15 integra la disciplina sulle misure di prevenzione personali. L'articolo 16 integra l'articolo 639 del codice penale, che tratta del deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L'articolo 16-*bis* inasprisce le sanzioni previste per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Gli articoli 17 e 18 riguardano la clausola di neutralità finanziaria e l'entrata in vigore;

valutato che:

- con riferimento al potere del sindaco di adottare ordinanze in riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede, al comma 2, che “costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 299/2012) una volta riconosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali – ispirata ai principi europei della promozione della concorrenza – non restano funzioni amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della “tutela della concorrenza”, mentre resta inalterata l'allocazione ai Comuni, da parte del legislatore regionale, di tutte le altre funzioni amministrative in materia di commercio.

È quindi possibile ritenere, con la giurisprudenza amministrativa, che la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del testo unico degli enti locali, il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica. Tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli relativi alla sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute, interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna;

- in riferimento al numero unico di emergenza europeo 112, esso è stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE) per mettere a disposizione un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai numeri di emergenza nazionali, e rendere così più accessibili i servizi di emergenza, soprattutto per i viaggiatori. Nei confronti dell'Italia era stata aperta una procedura di infrazione (n. 2006/2114) per la mancata attivazione di tale numero, poi successivamente chiusa. Da ultimo, la legge n. 124 del 2015 (articolo 8, comma 1, lettera *a*)) ha previsto l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo

modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche;

valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 8, relativo al potere di disporre limiti agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, valuti la Commissione di merito il fatto che la finalità della norma viene spesso facilmente elusa attraverso altre modalità con cui rendere possibile la disponibilità e il consumo di tali bevande in luogo pubblico;

riguardo alla disciplina relativa al numero unico di emergenza europeo 112, si sottolinea che essa prevede anche la gestione delle richieste di intervento sanitario e che pertanto è necessario prevedere anche l'assunzione di personale con competenze in tale settore.

Roberto Cociancich